

Scissioni con scorporo e Pex, decisive le immobilizzazioni

Operazioni straordinarie

Il regime resta precluso alle partecipazioni prive del requisito di prima iscrizione

Dubbi sui beni classificati in parte nel circolante e in parte nell'attivo fisso

A cura di
Massimo Foschi
Francesco Nobili

Il Dlgs 192/2024 ha disciplinato gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione mediante scorporo ex articolo 2506.1 del Codice civile, inserendo il comma 15-ter nell'articolo 173 del Tuir. Per tale operazione (che comporta effetti giuridici analoghi a quelli del conferimento, in quanto la partecipazione nella beneficiaria viene attribuita alla scissa e non ai suoi soci) vige un generale principio di neutralità, alla stregua delle ordinarie scissioni, anche nel caso di trasferimento di beni che non costituiscono un'azienda.

Particolare interesse assume la disciplina stabilita in merito alla possibile applicazione del regime Pex (articolo 87, Tuir) alla partecipazione iscritta nel bilancio della società scissa in cambio delle attività e passività trasferite alla beneficiaria, tenendo altresì conto della specifica deroga alle disposizioni anti-abuso, secondo cui «ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 non rileva la scissione avente ad oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta».

L'accesso al regime Pex

In prima battuta, viene chiarito che la partecipazione nella beneficiaria, ricevuta dalla scissa, eredita il valore fiscale delle attività e delle passività oggetto di scorporo (determinato alla data di efficacia della scissione) e, in caso di trasferimento di un'azienda, anche il periodo di possesso riferibile ai beni trasferiti. Inoltre, sempre qualora l'oggetto di

Il quadro

Similitudini e differenze tra conferimento e scissione con scorporo

OGGETTO	NEL CONFERIMENTO	NELLA SCISSIONE CON SCORPORO
Trasferimento d'azienda	Neutralità fiscale	Neutralità fiscale
Trasferimento di attività e passività non costituenti aziende	Realizzo ex art. 9 del Tuir	Neutralità fiscale
Trasferimento avviamento	Ammesso	Ammesso
Trasferimento della branch italiana di società estera in società italiana (societarizzazione della branch)	Neutrale solo se la società estera mantiene una branch in Italia in cui viene iscritta la partecipazione nella società italiana conferitaria	Neutrale anche se la società estera non mantiene una branch in Italia in cui viene iscritta la partecipazione nella società italiana beneficiaria
Riserve in sospensione d'imposta	Rimangono nella conferente	Rimangono nella scissa
Natura fiscale patrimonio conferitaria/beneficiaria	Riserve di capitale	Riserve di capitale
Trasferimento posizioni soggettive (perdite fiscali/interessi passivi/base Ace)	Non trasferite alla conferitaria	Trasferite alla beneficiaria tramite criterio proporzionale previsto dall'art. 173, comma 4, del Tuir basandosi sul rapporto fra il patrimonio netto attribuito alla beneficiaria in sede di scissione e quello della scissa ante operazione
Conferimento/scissione mediante scorporo di un complesso aziendale e successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria/beneficiaria	Non rappresenta uno schema abusivo in base all'art. 10-bis della legge 212/2000 (abuso del diritto)	Non rappresenta uno schema abusivo in base all'art. 10-bis della legge 212/2000 (abuso del diritto)

scissione sia un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda.

In sostanza, in caso di scorporo di un'azienda detenuta da più di 12 mesi, i requisiti Pex della partecipazione ricevuta dalla scissa saranno integrati immediatamente ad esito della scissione.

Qualora oggetto di scissione siano invece partecipazioni aventi i requisiti Pex – senza considerare il periodo minimo di detenzione di 12 mesi – le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano in ogni caso il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo, con la possibilità di applicare il regime Pex una volta decorso il periodo di detenzione.

Nel caso in cui vengano invece scissi beni, attività o passività che

non costituiscono aziende o partecipazioni, prive del requisito Pex di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d) (residenza in Stati o territori non aventi un regime fiscale privilegiato e esercizio di un'attività commerciale), le partecipazioni ricevute dalla società scissa potranno comunque beneficiare del regime Pex nel momento in cui matureranno i relativi requisiti, anche successivamente alla scissione.

Il requisito penalizzante

Come chiarito anche dalla Relazione illustrativa al Dlgs 192/24, rimane l'impossibilità di applicare il regime Pex alla partecipazione iscritta nella scissa qualora lo scorporo abbia ad oggetto una partecipazione priva del requisito di prima iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie in capo alla stessa, restando fisso il principio per cui il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima qualificazione in bi-

lancio delle partecipazioni scorporate.

In merito a tale requisito – la cui assenza al momento della prima iscrizione della partecipazione nel bilancio della scissa determina l'inapplicabilità del regime Pex per tutto il periodo di detenzione della stessa – permangono dubbi qualora oggetto dello scorporo sia una pluralità di beni che non costituiscono un'azienda e che sono in parte classificati nel circolante e in parte nell'attivo fisso.

Per tale fattispecie, su cui neanche la relazione illustrativa aiuta a fare chiarezza, pare possibile sostenere – non essendo contrario al tenore letterale della norma – che l'iscrizione della partecipazione nelle immobilizzazioni o nel circolante sia rimessa alle ordinarie regole civilistiche di formazione del bilancio (senza automatismi che potrebbero, in caso di iscrizione nel circolante, rendere successivamente inapplicabile l'istituto della Pex).

La neutralità fiscale favorisce i gruppi

Imposte

Effetti simili al conferimento ma con più vantaggi dal punto di vista tributario

Gli effetti di una scissione con scorporo sono sostanzialmente analoghi a quelli di un conferimento. In entrambi i casi, la scissa (conferente), per effetto dell'operazione, riceve una partecipazione nella beneficiaria (conferitaria). Il trattamento tributario delle due operazioni è però differente.

Il conferimento, infatti, è un'operazione realizzativa e, come regola generale, comporta la tassazione ai fini delle imposte dirette con riferimento al valore normale del bene conferito (articolo 9, comma 5, Tuir). Anche i regimi agevolativi previsti, al verificarsi di determinate condizioni, per i conferimenti di partecipazioni (articoli 175 e

177, Tuir) non prevedono un regime di neutralità fiscale ma l'applicazione del principio del realizzo controllato (secondo il quale la plusvalenza imponibile è determinata sulla base del trattamento contabile dell'operazione adottato dal conferente/conferitario). Una vera e propria neutralità fiscale è prevista solo per i conferimenti di azienda (articolo 176, Tuir).

Al contrario, la scissione con scorporo (come tutte le altre operazioni di scissione) è operazione fiscalmente neutrale (articolo 173, Tuir), indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto singoli beni, partecipazioni o aziende. Può risultare quindi un'operazione efficiente per effettuare operazioni di riorganizzazione societaria all'interno dei gruppi: si pensi, ad esempio, alla scissione con scorporo di immobili che non costituiscono un ramo di azienda. È da ritenere, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, che la scissione con scorporo possa essere qualificata come operazione di scissione anche ai fini delle imposte indirette, con la conse-

guenza che sarebbe fuori dal campo di applicazione ai fini Iva e soggetta a imposta di registro e a imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Se ciò, come appare logico, fosse confermato anche in riferimento alle scissioni aventi ad oggetto singoli beni, la scissione con scorporo potrebbe diventare operazione efficiente di riorganizzazione a tutto tondo (si pensi, ancora una volta, alla scissione con scorporo di immobili che non costituiscono un ramo di azienda).

Così come avviene per i conferimenti di azienda (articolo 176, comma 3, Tuir), anche la scissione con scorporo di azienda e cessione della partecipazione nella società beneficiaria in regime Pex (tassazione della plusvalenza solo per il 5% del suo ammontare) non rappresenta uno schema abusivo ex articolo 10-bis della legge 212/2000 (articolo 173, comma 15-quater, Tuir). La relazione al Dlgs 192/24 sostiene opportunamente che «in linea di principio, anche la scissione mediante scorporo di singoli beni non dà luogo a vantaggi fiscali indebiti in quanto, poi-

ché la successiva cessione della partecipazione non potrebbe beneficiare del regime "Pex", essendo priva del requisito di commercialità, la plusvalenza realizzata mediante la cessione sarebbe integralmente imponibile, analogamente a quanto accadrebbe per la plusvalenza derivante dalla cessione diretta del bene oggetto di scorporo».

Un'altra rilevante differenza tra i due istituti si verifica nella fattispecie di "trasformazione" di una stabile organizzazione di una società non residente in una società residente (incorporation della branch). Infatti, nel caso di scissione con scorporo della stabile nella società residente (articolo 173, comma 15-ter, lettera g), a differenza del caso di conferimento della stabile nella società residente (risoluzione 63/E/2018, interpelli 33/2020 e 251/2022), l'operazione è fiscalmente neutrale anche se la partecipazione nella società beneficiaria residente non confluisce in una stabile organizzazione della società scissa non residente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

